



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: **0004384/U** Data: **14/03/2017 10:41**
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”
Reg. Gen. n. 419**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca.
Depositato in data 9 marzo 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno
VISTO l'articolo 54 dello Statuto

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame
La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

14 MAR. 2017

IL PRESIDENTE



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 08	08

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 07/03/2017

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Art. 53, commi 1 e 4, dello Statuto della Regione Campania: approvazione Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG.VA
LEG. GEN. N. 419

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, l'esecuzione di lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni), e' subordinata alla presentazione della relativa denuncia dei lavori (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore;
- b. il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione; l'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di competenza;
- c. nei comuni classificati di media ed alta sismicità (I e II categoria), l'inizio dei lavori è, pertanto, subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della Regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01), obbligo non previsto per i lavori strutturali nei comuni a bassa sismicità (III categoria), fermo restando, comunque, l'obbligo di presentazione della denuncia dei lavori;
- d. in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, la Regione Campania con D.G.R. n. 5447 del 7/11/2002, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni, classificando sismici tutti i 550 comuni campani, per i quali vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori strutturali inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni;
- e. stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009 e successivi interventi normativi, nell'approvare modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" ha disciplinato, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti negli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, la normativa di dettaglio, in particolare introducendo il provvedimento di autorizzazione sismica;
- f. con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:
 - e.1 procedimenti tecnico-amministrativi, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico";
 - e.2 attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito";
- g. la disciplina regionale, prevede, inoltre, la corresponsione di un contributo per istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare, vincolato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla legge n.9/83 (art. 2 co. 8 e 9 L.R. n. 9/83), esentando soli i lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- h. l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 definisce, in particolare, minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale;
- i. che l'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 ha demandato al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori;
- j. che l'attuale elenco dei lavori minori è contenuto nel D.D. n. 65 del 3/8/2010, mentre sono da definire le tipologie di varianti da considerare non sostanziali;
- k. la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) ha introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

RILEVATO che:

- a. a legislazione vigente, la disciplina inerente alle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, prevede, in sintesi:
 - a.1 nelle zone ad alta e media sismicità, il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica, in sessanta giorni, per tutte le tipologie di opere e lavori; per i lavori minori è previsto il rilascio

dell'autorizzazione sismica in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 co. 10 L.R. n.9/83, avvalendosi del controllo che compete al collaudatore, con controllo a campione successivo da parte dell'Ufficio; le varianti non sostanziali sono, invece, soggette a preventivo provvedimento di deposito sismico, da rilasciarsi in quindici giorni;

- a.2 nelle zone a bassa sismicità, è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica solo per le opere rilevanti e strategiche, le soprelevazioni, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e le sanatorie; le opere ordinarie e le varianti non sostanziali sono, invece, soggette al preventivo rilascio del provvedimento di deposito sismico in quindici giorni; per i lavori minori l'art. 3 bis della L.R. n. 9/83 ha introdotto la possibilità di iniziare i lavori medesimi dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio; sulle altre due copie consegnate all'ufficio, si svolge comunque, anche se successivo, il procedimento amministrativo finalizzato alla verifica della correttezza della denuncia ed il rilascio del provvedimento di deposito sismico, negli ordinari quindici giorni.

CONSIDERATO che:

- a) si ritiene necessario proseguire in maniera incisiva nell'avviato percorso di semplificazione dei procedimenti amministrativi afferenti le competenze regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nel rispetto dei vincoli normativi nazionali in materia, con particolare riferimento alla disciplina dei lavori da realizzarsi nelle zone classificate a bassa sismicità, all'ampliamento dei lavori minori e alla individuazione delle opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto;
- b) tali misure sono finalizzate, da un lato, a snellire gli adempimenti a carico dei committenti e, dall'altro, a rendere più celeri i tempi di rilascio dei provvedimenti sismici da parte degli uffici competenti (Genio Civile o Comune);
- c) le modifiche proposte incidono, anzitutto, sui comuni a bassa sismicità (62 comuni campani di cui n. 3 in provincia di Caserta, n. 16 in provincia di Napoli, n. 43 in provincia di Salerno), nei quali, fermo restando l'obbligo, nel rispetto dell'art. 93 del DPR n. 380/01 di presentazione della denuncia, i lavori afferenti opere ordinarie (escluse opere rilevanti e strategiche, soprelevazioni, sanatorie ed lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare) possono iniziare subito dopo il rilascio dell'attestazione di deposito sismico, di norma contestuale all'avvenuta presentazione della denuncia medesima (deposito contestuale);
- d) si va, pertanto, a semplificare l'attuale disciplina introdotta dalla L. 10 del 9/5/2016 (art. 4 co. 3 bis), che in zona 3 prevede la possibilità, esclusivamente per i lavori minori - non per tutte le opere ordinarie - di poter iniziare i lavori dopo la presentazione, con ritiro del numero di protocollo, della denuncia dei lavori al Genio Civile (o al Comune che ha ottenuto il trasferimento delle funzioni), fermo restando lo svolgimento dell'ordinario procedimento, per il rilascio del provvedimento di deposito sismico nel termine di 15 gg.;
- e) la procedura del deposito contestuale si introduce, inoltre, non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3 ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche (tutti i n. 550 comuni);
- f) si introduce, inoltre, l'esenzione dal pagamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti per tutte le denunce dei lavori presentate, ai Geni Civili o ai Comuni che hanno ottenuto il trasferimento di funzioni, da tutti gli Uffici regionali;
- g) si prevede che le entrate derivanti dai contributi, oltre a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 9/83 (spese di funzionamento Uffici, esperti short list, commissioni sismiche c/o i Geni Civili, trasferte per controlli in esecuzione, formazione, ecc.), vengano utilizzate anche per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico (finanziamento a Enti pubblici per effettuare verifiche sismiche di scuole e edifici pubblici, contributi per adeguamenti antisismici, ecc.);
- h) oltre ai lavori minori, come richiesto da alcuni Ordini professionali in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del Regolamento n. 4/2010, viene demandato al regolamento, l'individuazione di opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto, uniformandosi a quanto già disciplinato in molte altre Regioni (Umbria art. 21 co. 1 L.R. n. 5/2010, Emilia Romagna art. 9 L.R. n. 19/2008, Toscana art. 13 D.P.G.R. n. 36/R del 9/7/2009, Lazio art. 6 Reg. reg.le n. 2/2012, Puglia D.G.R. n. 1309 del 3/6/2010, Calabria D.G.R. n. 12 del 28/1/2013, Basilicata D.G.R. n. 21 del 8/1/2015);
- i) si introduce la facoltà per il committente, qualora il Genio Civile non riesca a rispettare il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione sismica (60 gg.), di trasmettere una relazione tecnica asseverata (R.T.A.) del collaudatore che sostituisce l'istruttoria dell'ufficio; in tal caso, preso atto della relazione, il Genio Civile può rilasciare il provvedimento di autorizzazione sismica con controllo a campione successivo sulla progettazione;
- j) per le attività trasferite ai comuni, si chiarisce che il trasferimento riguarda tutte le opere la cui altezza

strutturale supera i 10,50 metri, per evitare problemi interpretativi laddove l'attuale formulazione rimanda ad un concetto urbanistico e non strutturale, e si chiarisce che ai Geni Civili rimangono tutte le attività e funzioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge 9/83 e non solo le autorizzazioni sismiche.

DATO ATTO dell'avvenuta consultazione, in ordine ai contenuti tecnici, degli Ordini professionali nella seduta del 9/1/2017 del Gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del Regolamento n. 4/2010, giusta convocazione prot. n. 844157 del 29/12/2016.

RITENUTO di:

- a. dover approvare la proposta di disegno di legge, recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
- b. rinviare a successivo atto, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato, la proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010.

SENTITO l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza.

VISTI:

- a) il vigente Statuto regionale;
- b) il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
- c) la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e s.m.i.
- d) il Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge regionale recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
2. di rinviare a successivo atto la conseguenziale proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato;
3. di inviare la presente deliberazione:
 - al Presidente del Consiglio Regionale;
 - agli Assessori Regionali
 - al Capo di Gabinetto;
 - all'Ufficio Legislativo;
 - alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;
 - al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.117	del	07/03/2017	DIR. GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR. GEN.
				DG 08	08

OGGETTO :

Art. 53, commi 1 e 4, dello Statuto della Regione Campania: approvazione Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		Presidente Vincenzo De Luca		08/03/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Dr. Giulivo Italo		08/03/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	07/03/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		08/03/2017

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
40.2 : Ufficio Legislativo
53.8 : Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

Disegno di Legge recante:

“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico”

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 comma 8, dopo le parole: “di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)” sono aggiunte le seguenti: “e quelle presentate da uffici regionali.”;

b) all'articolo 2 comma 9 dopo le parole: “attività di cui alla presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico.”;

c) all'articolo 2 comma 9 bis dopo le parole: “ con regolamento di Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “Sono, altresì, individuati, con regolamento, opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, che non comportano il preavviso scritto e il rilascio del provvedimento sismico, ma esclusivamente il titolo abilitativo edilizio, nel rispetto della normativa vigente.”;

d) all'articolo 2 il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Per le denunce soggette a deposito sismico il competente ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l'attestazione di avvenuto deposito del progetto. Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a controlli con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa nonché delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica l'ufficio, verificata la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, svolge un'istruttoria attestando la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, fermo restando il controllo con metodo a campione, finalizzato a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.”;

e) all'articolo 4, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente ufficio ha rilasciato l'attestazione di avvenuto deposito del progetto.”;

f) all'articolo 4, il comma 3 bis è abrogato;

g) all'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'art. 2 comma 10.

4 ter. Il Genio civile prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione.

4 quater. Anche in tal caso, sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.”

h) all'articolo 4 bis comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Disegno di Legge recante
“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio
sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, l'esecuzione di lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni), e' subordinata alla presentazione della relativa denuncia dei lavori (*con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori*) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3)** non si possono iniziare lavori *senza preventiva autorizzazione* scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

L'autorizzazione e' rilasciata *entro sessanta giorni* dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di competenza.

La Regione Campania con D.G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, **per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.**

In particolare, nei comuni classificati sismici di **I e II categoria** (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di **autorizzazione sismica** da parte dell'ufficio tecnico della Regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01).

Pertanto, nei comuni di **III categoria** (bassa sismicità) vige l'obbligo di presentare la denuncia dei lavori, ma non l'obbligo di attendere il rilascio dell'autorizzazione sismica per iniziare i lavori.

La prima modifica proposta (art. 2 co. 10 e art. 4 co. 3), incide sui **comuni a bassa sismicità** (62 comuni campani di cui n. 3 in provincia di Caserta, n. 16 in provincia di Napoli, n. 43 in provincia di Salerno), nei quali, fermo restando l'obbligo, nel rispetto dell'art. 93 del DPR n. 380/01 di presentare la denuncia, i lavori afferenti opere ordinarie (escluse opere rilevanti e strategiche, sopraelevazioni, sanatorie ed lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare) possono iniziare subito dopo il rilascio dell'attestazione di deposito sismico, di norma contestuale all'avvenuta presentazione della denuncia medesima (*deposito contestuale*).

Pertanto, si va a modificare l'attuale disciplina introdotta dalla L. 10 del 9/5/2016 (art. 4 co. 3 bis), che in zona 3 prevede la possibilità, esclusivamente per i lavori minori - non per tutte le opere ordinarie - di poter iniziare i lavori dopo la presentazione, con ritiro del numero di protocollo, della denuncia dei lavori al Genio Civile (o al Comune che ha ottenuto il trasferimento delle funzioni), fermo restando che occorre comunque deve svolgere tutti gli incombeni istruttori, per il rilascio del provvedimento di deposito sismico nel termine di 15 gg.

Si tenga conto che la predetta novella alla legge 9/83 nello spirito di semplificare gli adempimenti in zona 3 e consentire l'inizio dei lavori immediato per le opere minori, ha, invece, determinato l'obbligo di consegnare al Genio Civile n. 3 copie del progetto, anziché le normali due copie: n. 1 da ritirare subito con protocollo e tenere in cantiere per poter iniziare i lavori, e n. 2 copie per l'Ufficio per espletare il consueto procedimento di deposito sismico (almeno 15 gg.). Delle due copie, una viene comunque consegnata al committente, al termine del procedimento, di norma uguale a quella già avuta all'atto della presentazione.

Con la modifica proposta, anzitutto si amplia notevolmente la tipologia di lavori inseriti nella semplificazione (tutte le opere ordinarie in zona 3 in luogo dei soli lavori minori) e si passa dal provvedimento di deposito da rilasciare in 15 gg. al deposito contestuale. Si prevede pertanto l'abrogazione dell'art. 4 co. 3 bis.

Il deposito contestuale si introduce, inoltre, non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3 ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche (tutti i n. 550 comuni).

Per le denunce per le quali si attesta il deposito contestuale si prevede, comunque, il controllo campione successivo, nel rispetto del Regolamento 4/2010 (sorteggio del 3% dei depositi attestati del mese precedente).

Tali proposte hanno la finalità non solo di snellire ad semplificare gli adempimenti a carico dei committenti, che in zona 3 possono iniziare subito i lavori ordinari, ma anche di snellire il carico di lavori sugli uffici, attesa anche la progressiva carenza di profili professionali adeguati in organico per i numerosi collocamenti in quiescenza.

Le altre modifiche riguardano:

- l'art. 2 comma 8: si introduce l'esenzione dal pagamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti per tutte le denunce dei lavori presentate, ai Geni Civili o ai Comuni che hanno ottenuto il trasferimento di funzioni, da parte di tutti gli Uffici regionali; non essendo espressamente indicata tale esenzione, può capitare che il Genio Civile richieda anche agli Uffici regionali che devono eseguire lavori strutturali il pagamento del contributo, con aggravio procedimentale e di spesa (la Regione paga a se stessa).
- art. 2 co. 9: attualmente le entrate derivanti dai contributi che versano i committenti sono destinate a finanziare le spese per garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 9/83 (spese di funzionamento Uffici, esperti short list, commissioni sismiche c/o i Geni Civili, trasferte per controlli in esecuzione, formazione, ecc.). La modifica proposta introduce la possibilità per la Giunta regionale, di utilizzare le entrate da contributi anche per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico (finanziamento a Enti pubblici per effettuare verifiche sismiche di scuole e edifici pubblici, contributi per adeguamenti antisismici, ecc.).
- art. 2 co. 9 bis: oltre ai lavori minori, come richiesto da alcuni Ordini professionali in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del Regolamento n. 4/2010, viene demandato al regolamento, l'individuazione di opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto. Ciò, al fine di uniformarsi a quanto già disciplinato in molte altre Regioni (Umbria art. 21 co. 1 L.R. n. 5/2010, Emilia Romagna art. 9 L.R. n. 19/2008, Toscana art. 13 D.P.G.R. n. 36/R del 9/7/2009, Lazio art. 6 Reg. reg.le n. 2/2012, Puglia D.G.R. n. 1309 del 3/6/2010, Calabria D.G.R. n. 12 del 28/1/2013, Basilicata D.G.R. n. 21 del 8/1/2015). Secondo giurisprudenza consolidata, per costruzione si devono intendere "tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, modificando lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente, almeno parzialmente, a produrre nel tempo, (Cass. Sez. III 23.3.1994). La normativa sismica, tuttavia, non si applica a tutte le costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l'art. 83 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. limita il campo a quelle".....la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità...". Pertanto, si rinvia al regolamento di Giunta l'elenco delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità per le quali non occorre procedere al calcolo sismico, essendo opere e lavori da realizzare nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni, ma soggetti al solo calcolo statico da presentare al Comune, unitamente alla documentazione per il rilascio/ottenimento del titolo abilitativo urbanistico (permesso a costruire, CIL, CILA, Scia, ecc.);
- art. 4 co. 5,6 7: qualora il Genio Civile non riesca a rispettare il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione sismica (60 gg.), si introduce la facoltà, per il committente di trasmettere una relazione tecnica asseverata (R.T.A.) del collaudatore che sostituisce l'istruttoria dell'ufficio. In tal modo, preso atto di tale relazione, il Genio Civile rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica. Anche in tal caso, tali progetti sono sottoposti a controllo a campione sulla progettazione.
- art. 4 bis: per le attività trasferite ai comuni, si chiarisce che il trasferimento riguarda tutte le opere la cui altezza *strutturale* supera i 10,50 metri. Ciò perché l'attuale disciplina - che prevede il calcolo dell'altezza dal piano di campagna - fa sorgere problemi interpretativi essendo un concetto atecnico. Nei progetti strutturali, come peraltro per il calcolo del contributo, si fa riferimento sempre all'altezza strutturale e non a quella dal piano di campagna, concetto urbanistico e non strutturale. Si chiarisce inoltre, in questo comma,

che ai Geni Civili rimangono tutte le attività e funzioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge 9/83 e non solo le autorizzazioni sismiche, per evitare che, per un'opera che supera i 10,50 m, il Genio Civile rilasci l'autorizzazione sismica ed il Comune, che ha ottenuto il trasferimento di funzioni, rilasci un deposito sismico.

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	L'intervento normativo non recepisce specifiche norme europee o internazionali e, quindi, non vi sono profili del provvedimento attinenti l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità dei principi di cui agli artt. 117, c. 3, e 117, c. 2, lett. l) ed m) della Costituzione.</p> <p>L'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, l'esecuzione di lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni), è subordinata alla presentazione della relativa denuncia dei lavori (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.</p> <p>Il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di competenza</p>
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, in coerenza con le previsioni del Titolo IV relativo ai rapporti Regione-Enti locali.
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i>	L'intervento normativo comporterà con la sua approvazione la necessaria modifica al regolamento regionale n. 4/2010, per i consequenziali adeguamenti attuativi e per l'approvazione degli elenchi delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità, dei lavori minori e delle varianti non sostanziali.
<i>5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	<p>L'intervento normativo non comporta relegificazione e si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p> <p>Si demanda al regolamento attuativo l'individuazione delle tipologie di opere e lavori sottoposti a regime semplificato (opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità, dei lavori minori e delle varianti non sostanziali), nonché a delibera di Giunta la programmazione di iniziative di prevenzione del rischio sismico</p>

	<p>utilizzando le entrate da contributi, attuando di fatto una delegificazione e una semplificazione normativa.</p> <p>Sono altresì presenti misure di semplificazione procedimentale, con l'introduzione del deposito contestuale per tutte le opere ordinarie nelle zone bassa sismicità (64 comuni) e le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche, nonché il rilascio dell'autorizzazione sismica semplificata in 15 gg. previa presentazione della relazione tecnica asseverata da parte del collaudatore, qualora l'ufficio non rispetti il termine di conclusione del procedimento.</p>
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Nella presente legislatura non sono presenti ulteriori interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga aventi le medesime finalità.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	La Corte costituzionale è intervenuta in materia con sentenza n. 182/2006, ribadendo la necessità, nel rispetto del principio fondamentale contenuto nell'art. 94 del DPR n. 380/01, della preventiva autorizzazione sismica per iniziare i lavori strutturali in zona sismica, ad eccezione delle zone a bassa sismicità.
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo richiede una successiva modifica ed integrazione del regolamento n. 4/2010 per la disciplina di dettaglio nonché per l'individuazione delle tipologie di opere e lavori sottoposti a regime semplificato (opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità, dei lavori minori e delle varianti non sostanziali), per la quale non si prevede un termine per l'adozione.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	Come evidenziato nella nota prot. 2017 0136389 del 24/02/2017 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, l'intervento normativo non genera effetti sul Bilancio regionale, né in termini di spese né di aumenti di entrate.

SCHEMA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p><i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La Corte Costituzionale ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che disciplinano gli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello della «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010). In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali (tra le tante, sentenze n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006) e alle Regioni la normativa di dettaglio. Si tratta pertanto di materie afferenti a profili riservati più che altro alla disciplina interna di ciascuno Stato.</p> <p>Ai fini della riduzione del rischio sismico e conformemente a quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 “<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>”, quasi tutte le Regioni italiane, allo scopo di garantire una maggiore tutela della pubblica incolumità e della prevenzione sismica, hanno adottato della apposite leggi regionali, con cui sono state ripartite le funzioni in materia sismica, riorganizzate le strutture tecniche competenti, ma soprattutto sono stati disciplinati i procedimenti di autorizzazione sismica, le procedure di vigilanza e di controllo sulle opere e le costruzioni nelle zone sismiche, le modalità specifiche di repressione delle violazioni e di applicazione delle sanzioni, nonché l'obbligo di verificare preventivamente la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione comunale, in formazione o in modifica, con le condizioni geomorfologiche del territorio.</p> <p>Dall'adozione di queste normative, spesso estremamente tecniche e volte a regolamentare procedimenti amministrativi complessi. Ne sono derivati aggravamenti procedurali e lungaggini nelle tempistiche per i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Come noto, l'eccessivo appesantimento burocratico dei procedimenti determina fenomeni di “abusivismo” e causa disfunzionalità e costi ingiustificati per chiunque risulti coinvolto. Da qui la necessità di intervenire per snellire e semplificare le norme ed i procedimenti.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>La proposta di legge introduce ulteriori (dopo l'intervento adottato con la L.R. 9-5-2016 n. 10 “<i>Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9</i>”) misure di semplificazione nell'ambito dei procedimenti che prevedono l'esecuzione di lavori</p>

	<p>strutturali in campo edile (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) nelle zone classificate sismiche, al fine di dare piena attuazione agli articoli 93 e 94 del DPR n. 380/2001 che recano disposizioni in materia di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.</p> <p>In particolare, tra le novità introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'implementazione della casistica degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica a norma dell'articolo 93 del DPR 380/2001 (ovvero tutte le opere ordinarie appartenenti alle zone 3, in luogo dei soli lavori minori; ➤ l'introduzione del c.d. "deposito contestuale" della documentazione necessaria in luogo del provvedimento di deposito da rilasciare in 15 giorni; ➤ l'estensione del deposito contestuale non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3 ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche; ➤ l'esenzione dal pagamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti per tutte le denunce dei lavori presentate, ai Geni Civili o ai Comuni che hanno ottenuto il trasferimento di funzioni; ➤ l'adozione di un regolamento per l'individuazione di opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto. <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di efficacia del provvedimento normativo vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il numero di denunce dei lavori afferenti opere ordinarie situate nella zona 3, in luogo delle autorizzazioni sismiche; ➤ il numero di procedure di deposito contestuale in luogo dei provvedimenti di deposito da rilasciare entro 15 giorni. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>La proposta è rivolta a tutti i privati che vogliono realizzare lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) in zone classificate sismiche, ai geologi, geometri, agronomi, dottori forestali, periti agrari, architetti e a tutte le amministrazioni coinvolte ovvero la Regione, tutti i Comuni Campani, il Genio Civile.</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Il giorno 09/01/2017 la struttura amministrativa regionale procedente ha convocato un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante di ciascun ordine e collegio presente sul territorio regionale e i dirigenti dei Geni civili, al fine di avviare un confronto tecnico sulle tematiche afferenti alle procedure di snellimento dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico.</p> <p>In particolare, come rilevato nella nota prot. 2017 0136389 del 24/02/2017 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, sono stati convocati al Gruppo di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Presidente della Federazione Ordini degli Ingegneri della Campania;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Presidente della Federazione Ordini degli Architetti della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione Ordini dei Geologi della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione Ordini dei Geometri della Campania; ➤ Il Presidente della Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Campania; ➤ Il Presidente del Comitato dei Periti agrari e Periti agrari laureati della Campania; ➤ I Dirigenti delle UOD del Genio Civile della Campania.
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>L'opzione di non intervento non consentirebbe di dare piena attuazione all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001 in base al quale la richiesta di autorizzazione sismica riguarda tutti i lavori che si devono realizzare in tutte le località sismiche tranne quelle a bassa sismicità (zone 3). In quest'ultimo caso, quindi, tutte le opere ordinarie e non solo i lavori minori – come invece previsto dalla normativa regionale vigente – possono essere realizzate senza la richiesta di autorizzazione.</p> <p>Inoltre il non intervento non consentirebbe di intervenire semplificando le procedure di deposito e di pagamento dei contributi già illustrate.</p>
<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>	<p>Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.</p>
<p><i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i></p>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta determina vantaggi per tutti i soggetti interessati. Infatti, l'intervento è volto a semplificare non solo gli adempimenti a carico dei committenti, ma anche quelli a carico degli uffici amministrativi coinvolti.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione comporta adempimenti semplificati nello svolgimento delle costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni facilitando quindi soprattutto le piccole imprese edili chiamate ad effettuare i lavori.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta interviene riducendo determinati oneri informativi a carico dei privati. In particolare, si estende la possibilità di effettuare il deposito contestuale (in luogo del più complesso rilascio dell'attestazione di deposito sismico che avviene attraverso uno specifico procedimento) non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3</p>

	ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche.
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione prescelta può favorire il corretto funzionamento del mercato, la libera concorrenza delle imprese e le forme di imprenditorialità, anche giovanili, semplificando e riducendo i tempi dei procedimenti amministrativi inerenti l'esecuzione dei lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni).
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione ed in particolare il Dipartimento delle politiche territoriali nelle materie dei lavori pubblici e protezione civile, i Dirigenti delle UOD del Genio Civile e i Comuni.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Non sono previste specifiche azioni per garantire la trasparenza e la pubblicità degli interventi.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono previsti specifici e puntuali adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti. L'autorità competente a livello regionale in materia di VIR potrà utilizzare gli indicatori individuati in fase di AIR al fine di valutare periodicamente e monitorare l'intervento normativo.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	L'intervento normativo non recepisce specifiche norme europee e quindi non vi sono profili del provvedimento attinenti l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.